

Codice A1601A

D.D. 1 marzo 2017, n. 89

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Realizzazione di un nuovo presidio a servizio della Sorveglianza nel vallone di Piamprato. Comune: Valprato Soana (TO). Proponente: Parco Nazionale Gran Paradiso. Valutazione di Incidenza - fase di Screening rispetto al SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale Gran Paradiso".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

In data 29/11/2016 (prot. n. 29075/A.16.01.A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, l'istanza da parte del Parco Nazionale Gran Paradiso per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente la realizzazione di un nuovo presidio a servizio della Sorveglianza nel vallone di Piamprato.

Successivamente, con nota prot. n. 31179/A.16.01.A del 22/12/2016 il Parco Nazionale Gran Paradiso ha inviato, ad integrazione di quanto già fornito, altri tre elaborati del progetto definitivo che, per mero errore materiale, non erano stati allegati all'istanza iniziale.

Con nota prot. 31686 del 30/12/2016 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto documentazione tecnica di approfondimento, al fine di colmare alcune lacune della Relazione d'Incidenza inerenti la fossa Imhoff, l'area di cantiere, l'utilizzo delle sorgenti per l'approvvigionamento idrico e l'utilizzo dell'elicottero.

In data 27/01/2017 con nota prot. 2395/A.16.01.A sono pervenute, da parte del Parco Nazionale Gran Paradiso, le integrazioni richieste.

Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo presidio, denominato anche "casotto", a servizio della Sorveglianza del Parco nel vallone di Piamprato in quanto al momento, tale zona, risulta non adeguatamente coperta al fine di ottenere un appoggio logistico per effettuare attività di monitoraggio e controllo dell'attività venatoria. La scelta della realizzazione di un presidio ex novo è da imputare all'impossibilità di trovare una struttura già esistente da affittare o acquistare.

L'area d'intervento pertanto, pur trovandosi in area B2, in cui gli interventi possibili sono limitati al recupero dei fabbricati esistenti, secondo quanto citato a pag. 18 della Relazione Generale, risulta compatibile con il Piano dell'area del Parco Nazionale del Gran Paradiso in accordo con il nuovo comma 13, introdotto con deliberazione del Parco n. 3 del 29/02/2016, all'art. 9 delle NTA, in quanto tale comma prevede che *"In tutte le zone di Piano sono ammessi interventi in deroga per la realizzazione di manufatti, opere e strutture funzionali al perseguimento delle finalità del Parco esclusivamente ad opera dell'Ente Parco"*.

Il sito, collocato ad una quota altimetrica di circa 2280 m s.l.m. in destra orografica del vallone di Piamprato, si trova in prossimità di un colletto che separa gli impluvi del Rio Reale e del Rio del Becco. L'area di intervento si trova lungo il crinale che scende in direzione sud dalla Cima del Rospo e fa da spartiacque tra i bacini dei due torrenti. La zona prescelta è stata individuata e ritenuta idonea allo scopo dagli stessi addetti al Servizio di Sorveglianza e, in seguito alle procedure per l'acquisizione dell'area prescelta, questa è stata frazionata e acquisita dall'Ente Parco.

Delle 5 soluzioni presentate dai progettisti è stata scelta la più economica che, oltre a prevedere tecnologie costruttive tradizionali, risultava anche rispondente alle caratteristiche di similitudine dell'architettura rurale presente nell'alto vallone.

Per la costruzione del nuovo presidio, che avrà dimensioni 7,5m x 5,70m per una volumetria di circa 28mq, non verranno effettuati sbancamenti ma è previsto un basamento che, oltre a servire per l'appoggio della struttura principale, sarà sfruttato anche come locale di deposito. Oltre alle succitate opere, per dotare il "casotto" di approvvigionamento idrico, è prevista anche la realizzazione di una captazione dalla sorgente denominata in progetto S1 che garantisce una portata adeguata durante il periodo di utilizzo. Tale captazione prevede la costruzione di un manufatto a quota 2.310 m s.l.m. e di una condotta per una lunghezza totale di 472 ml il cui scavo per la tubazione avverrà a mano con sezioni trasversali di diametro 30 x 30 cm, fissando in alcuni tratti la tubazione alle rocce emergenti. Per gli scarichi invece, verrà impiegata una fossa Imhoff.

La zona di intervento, in considerazione della sua ubicazione, non risulta accessibile ad automezzi, verrà realizzata quindi un'area di conferimento dei materiali da costruzione in un piazzale individuato in Loc. Piamprato, da cui si procederà con trasporto in cantiere a mezzo di un elicottero. A tal proposito, tra le integrazioni richieste da questi uffici, vi era anche una stima del numero dei voli che avrebbe dovuto effettuare l'elicottero per il trasporto delle attrezzature e dei materiali utili all'opera in oggetto e la richiesta di un confronto con una diversa tipologia costruttiva al fine di verificare se vi fosse una soluzione meno impattante dal punto di vista delle interferenze dovute al numero di voli. Dal confronto è emersa una differenza non significativa tra la tipologia costruttiva prefabbricata e quella tradizionale scelta dal proponente in quanto, la scelta finale della tipologia di costruzione con finiture di pietra e tetto in lose, è stata dettata fundamentalmente dalla necessità di integrare la nuova costruzione con le baite circostanti considerando quindi preponderante l'aspetto paesaggistico.

Tuttavia, poichè il numero stimato di voli pari a 262 risulta comunque di non poco conto vista la presenza nel SIC/ZPS di specie quali *Aquila chrysaetos*, *Gypetus barbatus*, *Pernis apivorus*, *Alectoris graeca* e *Buteo buteo* si ritiene necessario fornire alcune prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di utilizzo dell'elicottero.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

*determina*

di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza, alla realizzazione di un nuovo presidio a servizio della Sorveglianza nel vallone di Piamprato a condizione che vengano rispettati i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e della D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, che si intendono qui integralmente richiamate.

Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente SIC/ZPS IT 1201000 “Parco Nazionale Gran Paradiso” dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’elicottero:

- il Parco Nazionale Gran Paradiso dovrà specificatamente coordinare l’attività di costruzione in relazione alle rotte ed ai periodi di volo dell’elicottero destinato al trasporto del materiale da costruzione e delle attrezzature;
- l’avvicinamento dell’elicottero al suolo dovrà avvenire solamente in corrispondenza dell’area di cantiere per evitare disturbo alla fauna;
- dovranno essere programmate nuove tempistiche costruttive e/o modificate le rotte dell’elicottero in periodi particolarmente critici per la fauna e, qualora si rendesse necessario, dovranno essere sospesi temporaneamente i voli;
- per quanto riguarda la presenza di *Alectoris graeca*, sarà necessario predisporre un piano di cantiere con modalità operative in grado di ridurre il più possibile il numero di voli concentrandoli in poche giornate al fine di ridurre al massimo le interferenze soprattutto nel periodo di nidificazione.

Per le attività di cantiere:

- il materiale necessario ai lavori dovrà essere posizionato su bancali evitando il contatto diretto con il terreno;
- la sezione di scavo necessaria per la realizzazione dell’edificio e degli impianti dovrà essere limitata al minimo indispensabile;

- per il ripristino della cotica erbosa dovranno essere utilizzate esclusivamente le zolle appositamente accantonate per il ripristino della vegetazione nelle aree interessate dal cantiere, sotto la sorveglianza di personale esperto in materia.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI